



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATI

**PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE**

INDUSTRIA

TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

CONTRATTO DI INVESTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R. n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 20/16 del 01.04.2008

FAQ

1^ pubblicazione del 31.07.2008

2^ pubblicazione del 18.09.2008

Sommario

A – INVESTIMENTI AMMISSIBILI	3
B - SOGGETTI BENEFICIARI	6
C - REQUISITI	7
D – ATTIVITA' AMMISSIBILI	8
E - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI	8
F - PRESENTAZIONE DOMANDE	10
G - CARTA DEGLI AIUTI.....	10
H - PROGETTAZIONE INTEGRATA	11
I – MODULISTICA	11

A – INVESTIMENTI AMMISSIBILI

1 a)

- D.** Il Piano di Innovazione Aziendale deve prevedere **studi di fattibilità e ricerca e sviluppo**, o può avere ad oggetto anche solo un progetto relativo esclusivamente alla ricerca?
- R.** L'art. 15 co. 5 del Bando CONTRATTO DI INVESTIMENTO - Industria Artigianato e Servizi, prevede *"I Piani di innovazione Interaziendali e Aziendale devono prevedere necessariamente: gli **Studi di Fattibilità Tecnica** propedeutici alla realizzazione dei Programmi. A tal proposito si precisa che un programma di innovazione può essere ammesso solo se realizzato sulla base di uno studio di fattibilità esistente o da elaborare e, in quest'ultimo caso, lo studio può essere ammesso ad agevolazione in misura non superiore al 6% delle spese relative al Piano di Innovazione; b) la realizzazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale o Precompetitivo"*
- Alla luce dell'articolo richiamato pertanto, il piano di sviluppo interaziendale e aziendale presentato da una PMI autonomamente o congiuntamente con gli Organismi di ricerca oppure da un Organismo di Ricerca deve prevedere necessariamente uno studio di fattibilità (già realizzato o da realizzare) e un a fase di ricerca industriale **e/o** una fase di sviluppo sperimentale o precompetitivo. Mentre qualora il Piano di Innovazione Interaziendale e aziendale sia proposto da una Grande Impresa autonomamente o congiuntamente con gli Organismi di ricerca, il progetto deve necessariamente prevedere oltre ad uno studio di fattibilità anche una fase di ricerca industriale ed una fase di sviluppo, inoltre l'attività dello sviluppo sperimentale deve essere preponderante in termini di costi agevolabili rispetto all'attività di ricerca.

2 a)

- D.** L'art. 8 comma 3 del bando recita: *"non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione"*. Ciò premesso si richiede l'interpretazione del predetto articolo alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 che recita: *"Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali di cui all'art. 1, il cui "avvio dei lavori" sia successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria"*
- R.** Con riferimento al quesito appare utile ribadire che come stabilito dall'art. 4 comma 1 **Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali di cui all'art. 1, il cui "avvio dei lavori" sia successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria"**.
- Il comma 2 stabilisce anche per i soggetti interessati la facoltà di richiedere alla Ras la decorrenza anticipata della spese nelle modalità dettagliate nel comma 3 lettere a) e b).
- Ciò premesso l'art. 8 comma 3 del bando è da intendersi come segue:
non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria o nei casi in cui si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 4, comma 2, dalla conferma della Regione Sardegna prevista dall'art.4 comma 4, 3° capoverso

3 a)

- D.** Nel caso in cui un'impresa presenti un Piano di Innovazione Aziendale congiuntamente con l'Università i limiti massimi di spesa sono pari a € 1.500.000,00 per l'impresa e € 350.000,00 per l'Università; pertanto se entrambi i soggetti intendono raggiungere i limiti massimi il Piano complessivo, presentato congiuntamente, avrà importo pari a € 1.850.000,00?
- R.** Il Bando Contratti di Investimento prevede che :
- **il piano di innovazione interaziendale** può essere presentato dai Soggetti consortili in maniera autonoma o congiuntamente agli organismi di ricerca;
 - **il piano aziendale** di innovazione può essere presentato da PMI industriali e di servizi e le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane, da grandi imprese, da organismi di ricerca, in maniera autonoma o congiuntamente tra loro.

La presentazione congiunta è consentita nel caso in cui tra i richiedenti sussistano specifici accordi di collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea.

L'art 17 comma 5 prevede che

“ Il totale delle spese ammissibili per ogni Piano di Innovazione, Interaziendale o aziendale deve essere:

- inferiore o uguale a 1.500.000 di euro se presentato da **Imprese**;

- inferiore o uguale a 350.000 se presentato da **Organismi di ricerca**, singolarmente e complessivamente per ciascun Contratto di Investimento.

Il totale delle spese ammissibili per i Piani di Innovazione del Contratto di Investimento deve essere inferiore o uguale a 7.500.000 di euro.”

Pertanto:

- qualora l'organismo di ricerca, facente parte del soggetto Consortile, voglia realizzare autonomamente un piano di innovazione aziendale, le spese ammissibili per tale piano non possono eccedere i 350.000 euro,

- qualora l'organismo di ricerca intenda realizzare un piano di innovazione congiuntamente con una impresa, facente parte del soggetto consortile, le spese ammissibili per tale piano non possono eccedere euro 1.500.000, e nel limite di tale massimale di spesa ammissibile, le spese sostenute dall'organismo di ricerca non potranno eccedere i 350.000 euro.

4 a)

D. Un soggetto consortile presenta un Contratto di Investimento in cui il Piano di Sviluppo Interaziendale e Aziendale si articolano in più Piani Specifici. Cosa accade se uno dei piani specifici dovesse risultare inammissibile?

R. Nel caso in cui uno o più Piani Specifici siano inammissibili si deve tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 10 del Bando il quale prevede che “l'eventuale insufficienza di uno dei piani specifici del singolo Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale, che compongono la domanda di agevolazione principale, non comporta l'inammissibilità della medesima ma solo l'esclusione dalle agevolazioni del Piano specifico insufficiente a condizione che il Piano di Sviluppo Interaziendale, a cui può aggiungersi uno o più Piani di Sviluppo Aziendale, sia comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dal Soggetto consortile proponente. (..).

Nel caso di uno o più Piani specifici non ammissibili, qualora il Piano di Sviluppo Aziendale/Interaziendale residuo risulti comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa, il Soggetto Attuatore richiede, nelle forme previste dal Bando, la documentazione integrativa attestante la copertura finanziaria dei Piani Specifici non ammissibili, fatta salva l'ipotesi che l'impresa rinunci espressamente alla realizzazione dei Piani Specifici non ammissibili.”

5 a)

D. I servizi oggetto del Piano dei Servizi Reali devono necessariamente essere realizzati all'interno del territorio della Sardegna?

R. No. E' necessario che “i servizi siano realizzati utilizzando la struttura organizzativa del fornitore incaricato al quale non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza, attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. E' fatta eccezione per le attività operative da realizzarsi all'estero che possono essere demandate a soggetti esteri non appartenenti alla propria struttura organizzativa.”

6 a)

D. Le grandi imprese possono presentare un Piano di Innovazione Interaziendale e/o Aziendale?

R. Sì. I piani interaziendali e/o aziendali di innovazione possono essere proposti dalle grandi imprese **in deroga** sulla base della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006. Tali aiuti sono

subordinati, nelle more dell'approvazione del regolamento unico di esenzione o della definizione delle procedure di adesione al regime di aiuto n. 302/07 autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 12 dicembre 2007 istituito con il regolamento nazionale, alla notifica e all'approvazione di uno specifico regime.

7 a)

- D.** Con riguardo alla valutazione dei singoli Piani, quali sono i punteggi minimi e massimi relativi a ciascuna tipologia di Piano Specifico?
- R.** Il punteggio di ogni singolo piano è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Per tutte le tipologie di Piano Specifico il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti e sono ritenuti ammissibili i Piani che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti.

8 a)

- D.** E' ammissibile la presentazione del Piano della Formazione per le Grandi Imprese?
- R.** Le grandi imprese possono presentare il Piano Interaziendale/Aziendale della Formazione, come prevede l'art. 21 comma 3 e segg. del Bando il quale ne disciplina le intensità massime ammissibili di aiuto.

8 a)

- D.** Il Bando Contratto di Investimenti Industria, Artigianato e Servizi, all'art. 40, c. 4, prevede che: ".....le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente, per ogni Piano di Sviluppo Aziendale ed Interaziendale, secondo le percentuali definite in tabella G, sulla base del rapporto fra:
a) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale così come calcolato in fase di verifica del rispetto degli indicatori nell'anno a regime (esercizio sociale intero successivo alla data di ultimazione), detratti i punteggi degli indicatori A1, A7, A9, A10, A11, C1, C5, C6, C7, D3.4, D4, E6, E9, del presente bando
b) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale così come calcolato in fase istruttoria, detratti i punteggi degli indicatori A1, A7, A9, A10, A11, C1, C5, C6, C7, D3.4, D4, E6, E9, del presente bando
Il Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi all'art. 38, comma 5, prevede che : "... le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente secondo le percentuali definite in tabella G, sulla base del rapporto fra:
a) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Aziendale così come calcolato in fase di verifica del rispetto degli indicatori nell'anno a regime (esercizio sociale intero successivo alla data di ultimazione), detratti i punteggi pesati degli indicatori A1, A7, A9, A10, A11, C1, C5, C6, C7, D3.4, D4, E6, E9 del presente bando,
b) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Aziendale così come calcolato in fase istruttoria detratti i punteggi pesati degli indicatori A1, A7, A9, A10, A11, C1, C5, C6, C7, D3.4, D4, E6, E9 del presente bando".
Quale è la differenza fra "punteggi degli indicatori" e "punteggi pesati degli indicatori"?

- R.** I punteggi degli indicatori sono calcolati secondo le modalità indicate nelle griglie A, C, D, E, presenti sia sul Bando Contratto di Investimenti Industria Artigianato e Servizi che sul Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi: i punteggi sono pesati all'interno delle griglie di riferimento al fine di attribuire ad ogni Piano Specifico un punteggio fra 0 e 100. Pertanto, le due previsioni sono sostanzialmente equivalenti.

9 a)

- D.** All'art. 17, comma 9 del Bando Contratto di Investimento Industria, Artigianato e Servizi ed all'art. 17, comma 8 del Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi..., nella Sezione dedicata al Piano di Innovazione, è previsto che "...l'ammontare minimo di mezzi apportati dalle imprese per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti.....". Si fa riferimento al Piano degli Investimenti Produttivi?

- R. No. La previsione riguarda i Piani di Innovazione e il relativo programma di investimenti. Esiste la medesima previsione per i Piani di Investimenti produttivi

B - SOGGETTI BENEFICIARI

1 b)

- D. E' possibile presentare domanda come impresa individuale di neoformazione (rientrante nelle categorie indicate nel bando) non consorziata o se il fatto di essere consorziata è un requisito obbligatorio?
- R. Secondo quanto stabilito dal bando i Contratti di Investimento devono essere articolati in un Piano di Sviluppo Interaziendale ed, eventualmente, in uno o più Piani di Sviluppo Aziendali.
I piani di sviluppo Interaziendali devono essere proposti da Soggetti Consortili costituiti da un gruppo di imprese dello stesso settore/comparto ovvero da settore/comparti differenti ma che abbiano relazioni di cooperazione.

2 b)

- D. Con riferimento all'art. 3 comma 7 del Bando del Contratto di Investimento, possono presentare domanda come soggetti proponenti due società nelle quali uno stesso soggetto detiene la **maggioranza del capitale sociale di entrambe**? Si specifica che Il caso in esame riguarda due società, X e Y (con le caratteristiche esposte, ovvero società nelle quali uno stesso soggetto detiene la maggioranza del capitale sociale di entrambe) che intendono costituire un consorzio con altre società. La domanda a valere sul bando del Contratto di Investimento verrebbe pertanto presentata dal Consorzio. Visto il legame tra le due società X e Y la domanda presentata dal Consorzio è ammissibile?
- R. In generale una domanda di agevolazione è ammissibile qualora il soggetto proponente il Contratto di Investimento dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 del Bando, il quale recita che: "I consorzi o le società consortili devono essere costituiti da almeno 3 imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a € 50.000. La quota consortile di ciascuna impresa non può superare il 35% del fondo consortile o del capitale sociale".
In merito alla fattispecie descritta (caso di consorzio costituito da società nelle quali uno stesso soggetto detiene la maggioranza del capitale sociale) si precisa che l'art. 3 comma 7 prevede che : "I soggetti proponenti il Contratto di Investimento non devono trovarsi tra di loro nelle condizioni di controllo così come definite dall'articolo 2359 del codice civile (..)".
Inoltre si ritiene utile riportare gli articoli del bando inerenti la problematica.
L'art. 3 co. 7 del Bando Contratti di Investimento prevede che "i soggetti proponenti il Contratto di Investimento non devono trovarsi tra di loro nelle condizioni di controllo così come definite dall'articolo 2359 del codice civile e devono rispettare i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa comunitaria vigente".
L'art. 6 co. 4 stabilisce:
"Non è ammessa la presentazione, da parte dello stesso soggetto sullo stesso Contratto di Investimento di più Piani di Sviluppo interaziendale e/o Aziendale o di un Piano di Sviluppo interaziendale e/o aziendale relativo a più unità produttive."E' ammessa la partecipazione da parte dello stesso soggetto sul medesimo Contratto di Investimento di più domande relative a più unità produttive solo ed esclusivamente se sia dimostrata adeguatamente l'interdipendenza delle suddette unità produttive. All'investimento complessivo si applicano i limiti previsti per la singola impresa.
E' ammessa la partecipazione della stessa impresa a diversi contratti di investimento solo ed esclusivamente nel caso in cui :
- non presenti sui diversi Contratti di investimento piani specifici (anche diversi) appartenenti alla stessa tipologia (produttivi, innovazione, servizi reali, formazione);
- i Piani di sviluppo riguardino unità produttive diverse.
Non è, altresì, ammessa la presentazione di più piani di Sviluppo Interaziendale e/o aziendale da parte di imprese/soggetti consortili facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.
Il divieto sopra riportato non si applica solo nel caso in cui le imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C. dimostrino adeguatamente l'interdipendenza delle unità produttive oggetto dei programmi. All'investimento complessivo si applicano i limiti previsti per la singola impresa.

3 b)

- D.** Relativamente al bando contratti di investimento può presentare domanda di agevolazione una società consortile di cui fa parte anche una Banca di credito cooperativo?
- R.** Secondo quanto previsto dall'art. 3 co 2 del Bando Contratti di investimento "*possono presentare domanda di agevolazione per un Piano di Sviluppo Interaziendale di cui al comma 3, lettera A del precedente Articolo 1, i seguenti Soggetti Consortili:*
a) consorzi e le società consortili (soggetti consortili) costituiti fra Grandi, Piccole e Medie Imprese industriali e di servizi, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate. Come previsto dalla Raccomandazione citata, dei soggetti consortili possono far parte anche organismi di ricerca senza scopo di lucro;
b) i consorzi e le società consortili costituite fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi, costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al precedente punto a).".
Pertanto qualora la società consortile di cui al quesito risponda alle caratteristiche di forma giuridica, dimensione e di scopo previste esplicitamente nell'articolo citato, nulla osta a che lo stesso possa essere considerato soggetto ammissibile alle agevolazioni previste dal Contratto di Investimento.

C - REQUISITI

1. c)

- D.** Nel caso in cui due delle società soggetti proponenti piani di sviluppo aziendale a valere del bando Contratti di Investimento risultano totalmente partecipate entrambe dalla stessa società fiduciaria, come viene determinata la dimensione aziendale ai fini della definizione di PMI e quindi della ammissibilità dei soggetti proponenti ad agevolazione?
- R.** L'articolo 2 punto 2 del Bando Contratti d'Investimento prevede che la "*dimensione aziendale*" (micro, piccola, media e grande impresa) è definita in base alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, come recepita dal DM 18 aprile 2005 n. 19470 pubblicata sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005.

2 c)

- D.** Nel caso in cui una delle società che deve presentare un piano di sviluppo aziendale a valere del Bando C.I., ha sede legale in Romania e intende aprire una nuova unità produttiva in Sardegna, al momento della presentazione della domanda è necessario risultare iscritti al registro imprese di una Camera di Commercio della Sardegna, o è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio Rumena?
- R.** E' necessario che l'impresa risulti iscritta presso una delle Camere di commercio nel territorio dello Stato Italiano.

3 c)

- D.** Nel Bando Contratti di Investimento Industria, Artigianato e Servizi e nel Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi, l'indicatore A10, nella tabella di cui all'art. 10 di entrambi i Bandi, riporta, in corrispondenza della colonna "Articolazione Criterio di Valutazione", "Calcolato in base [...] al rapporto fra mezzi propri e finanziamenti per le nuove iniziative.....". Nella colonna "Parametro Attribuzione Punti", in riferimento al medesimo indicatore, si legge che il punteggio è calcolato, per le nuove iniziative, come "Rapporto F fra (finanziamenti a m/l termine + leasing)/totale investimenti ammissibili....". In quale maniera viene calcolato il punteggio?

- R.** In base a quanto previsto dalla Tabella A, art. 10 dei Bandi Contratto di Investimento Industria, Artigianato e Servizi e Bando P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi, il punteggio si calcola in base al rapporto F fra (finanziamenti a m/l termine + leasing)/totale investimenti ammissibili. Il rapporto è poi moltiplicato per 10. Il massimo punteggio attribuibile è comunque 10. La descrizione contenuta nella colonna "Articolazione Criterio di Valutazione" fa riferimento al rapporto fra mezzi propri e finanziamenti a m/l termine in relazione alla copertura dell'investimento, indice della più sostenibilità finanziaria del Piano.

4 c)

- D.** Gli atti comprovanti la disponibilità del suolo e/o degli immobili che costituiscono l'unità produttiva, devono essere registrati e trascritti?
- R.** Alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione, gli atti o i contratti relativi ai titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati e trascritti (nei casi in cui è previsto dalla Legge), anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione e la trascrizione (nei casi in cui è richiesta dalla Legge) intervenire, successivamente, solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla Legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle Domande di Agevolazione. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della Domanda di Agevolazione.

D – ATTIVITA' AMMISSIBILI

1 d)

- D.** In riferimento al bando Contratto di Investimento - Industria, Artigianato e Servizi, può un consorzio di imprese operanti nel settore **lattiero-caseario** (codice ATECO 15.51.2) richiedere un'agevolazione finanziaria per un Piano di investimenti produttivi interaziendale?
- R.** Il bando Contratti di Investimento all'art. 5 comma .5 stabilisce che "fatte salve le deroghe di cui al precedente comma 1, sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione dei prodotti di cui **all'Allegato I del Trattato CE e nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti** agricoli, della pesca e/o dell'acquacoltura **di cui all'Allegato I del Trattato CE.**
http://www.regionesardegna.it/documenti/1_39_20050919154219.pdf
Premesso quanto sopra, al fine di definire l'ammissibilità o meno di una determinata iniziativa si consiglia, innanzi tutto, di identificare il prodotto interessato e di riscontarne o meno la presenza nell'Allegato I del Trattato.
Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto inserito nell'Allegato I del Trattato; in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque agricolo (si legga: inserito nell'Allegato I del Trattato), in tal caso l'iniziativa non risulta ammissibile alle agevolazioni.
Nel caso in cui, invece, la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I porti a prodotti non compresi nello stesso, l'iniziativa risulta ammissibile alle agevolazioni
Nello specifico il settore lattiero caseario risulta non ammissibile.

E - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1 e)

- D.** In merito al contratto di investimento, si chiede, cortesemente, il dettaglio delle risorse finanziarie assegnate ad ogni Piano di Sviluppo (investimenti, servizi reali, innovazione e formazione) all'interno della dotazione complessiva di euro 100.000.000 prevista dall'art. 42 del bando.

R. In riferimento alla sua richiesta di chiarimenti si precisa che nel bando si prevede la compensazione tra diverse fonti finanziarie del bando stesso e degli altri bandi. Comunque, la ripartizione di massima è la seguente:

Investimenti produttivi	85%
Innovazione	7,5%
Servizi reali	1,5%
Formazione	6%

2 e)

D. Con riferimento al Piano degli Investimenti Produttivi qual è il metodo attraverso il quale si calcola la misura dell'agevolazione?

R. La forma e l'intensità dell'agevolazione, relativamente al Piano degli Investimenti Produttivi sono disciplinate dall'art. 9 Bando. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili ad agevolazione. Le spese agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/comm/competition/stateaid/legislation/referencerates.html>

3 e)

D. Relativamente ai Piani di Innovazione presentati dalle grandi imprese, è possibile sapere quale sia la forma delle agevolazioni concesse?

R. Le agevolazioni sono concesse alle Grandi Imprese nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323/1 del 30 dicembre 2006. Le agevolazioni ai sensi di tale disciplina sono subordinate, nelle more dell'approvazione del regolamento unico di esenzione o della definizione delle procedure di adesione al regime di aiuto n. 302/07 autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 12 dicembre 2007 istituito con il regolamento nazionale, alla notifica e all'approvazione di uno specifico regime. Gli aiuti saranno erogati in conformità alla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.

4 e)

D. L'art. 17 comma 5 del Bando PIA Industria, Artigianato e Servizi prevede che "il finanziamento del programma presentato dall'Organismo di Ricerca è subordinato al finanziamento della domanda di agevolazione dell'impresa a cui è collegato"; la medesima previsione si applica anche ai Contratti di Investimento?

R. Sì, qualora il Piano di Innovazione Interaziendale e/o Aziendale sia presentato congiuntamente ad un Organismo di Ricerca; in tal caso, il finanziamento del programma presentato dall'Organismo di Ricerca, è subordinato al finanziamento della domanda di agevolazione dell'impresa alla quale è collegato.

5 e)

D. Qual è l'importo massimo agevolabile per i Piani di Formazione?

R. L'art. 21 comma 6 del Bando specifica che "il totale delle spese agevolabili per l'insieme dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali non può superare l'importo di 750.000,00 di euro".

Qualora l'ammontare delle spese esposte dal soggetto richiedente superi tale limite, lo stesso viene ricondotto dal Soggetto Attuatore a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

F - PRESENTAZIONE DOMANDE

1 f)

D. Con quali modalità deve essere presentata la domanda di agevolazione?

R. L'art. 27 del Bando Contratto di Investimento Industria Artigianato e Servizi, rubricato Presentazione della domanda di agevolazione prevede che:

*"1. Le Domande relative ad ogni singolo Contratto d'Investimento devono essere validate sul sistema informatico entro il **26 settembre 2008** ed inviate al Soggetto Attuatore entro il 28 settembre 2008 a mezzo raccomandata, posta celere, o corriere espresso e pervenire - a pena di esclusione - al Soggetto Attuatore entro 10 giorni dalla data di validazione. (...).*

Tutta la documentazione relativa ad ogni singolo Contratto d'Investimento, in duplice copia, deve essere contenuta in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi a cura del Soggetto Responsabile del Programma Integrato di Investimenti. Il plico, che deve recare nella busta esterna la dicitura "CONTRATTO DI INVESTIMENTI (CI) INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI Non Aprire", deve essere spedito al seguente indirizzo:

UNICREDIT BANCA SPA ALLEANZE, CONFIDI E FINANZA AGEVOLATA-SUPPORTO RET Via F. Baracca, 5 – 06128 PERUGIA (PG).

2. Le Domande di Agevolazione devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta con l'apposito sistema informatico, pena l'esclusione. Si precisa che qualora la Domanda cartacea differisca da quella in formato elettronico la Domanda non sarà ammissibile."

La Domanda, compilata e redatta nelle forme suddette deve essere validamente timbrata e sottoscritta dal Legale rappresentante o procuratore speciale del Soggetto proponente

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

2 f)

D. Qual è la normativa alla quale si deve fare riferimento per gli aspetti non disciplinati dal Bando?

R. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Il Bando potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

G - CARTA DEGLI AIUTI

2 g)

D. Relativamente al Bando Contratti di investimento quali sono le sezioni censuarie ammesse e quali quelle non ammesse?

R. In risposta al quesito proposto si precisa che tutti i comuni dell'intero territorio regionale sono ammessi ad una forma di agevolazione seppure con diverse intensità.

Con la Decisione del 28 novembre 2007 n. 324, la Commissione Europea ha approvato la Carta degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (art. 87.3.c del Trattato CE), ammettendo all'intensità massima parte del territorio regionale. Alcuni comuni della Sardegna sono parzialmente ammessi, ciò significa che alcune "Sezioni Censuarie" di quei comuni non hanno l'intensità massima prevista per gli aiuti a finalità regionale. Per l'individuazione delle aree ammesse parzialmente occorre far riferimento esclusivamente alle Sezioni censuarie ISTAT il cui elenco è messo a disposizione dalla RAS consultando il link

www.regione.sardegna.it/documenti/1_84_20071218132544 sotto la sezione “Documentazione Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013”, e comunque verificare nel bando l'intensità in funzione della dimensione dell'impresa e della diversa tipologia di Piano specifico che si intende realizzare.

H - PROGETTAZIONE INTEGRATA

I – MODULISTICA